

JONAS VARESE ONLUS

Sede in VARESE VIA SEVERO PIATTI 9
C.F. 95060160124

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 14/03/2024

L'anno 2024 il giorno 14 del mese di marzo alle ore 18.00, presso la sede legale dell'Associazione, si è tenuta in prima convocazione, l'assemblea straordinaria dell'Associazione per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Modifica e integrazione degli Art. 5, 7, 9, 11, 13, 14 e 23 dello Statuto a seguito di richiesta del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS)

Come da Statuto assume la presidenza la Presidente del Consiglio Direttivo, Dr.ssa Erika Minazzi, la quale chiama a fungere da segretario, con l'assenso dei presenti, il Dr. Massimo Porta

La Presidente,

constata che

- l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello Statuto vigente;
- è presente l'intero Consiglio Direttivo nelle persone dei Signori:

Erika Minazzi, Presidente del Consiglio Direttivo

Valeria Maiano, Vice-presidente del Consiglio Direttivo

Massimo Porta, tesoriere

- sono presenti, in proprio o per delega, tanti associati quanti quelli previsti dallo statuto vigente;

JONAS VARESE ONLUS - C.F. 95060160124

Via Severo Piatti, 9 - 21100 Varese - Tel. 348.2463645 - Numero verde 800 453858

varese@jonasitalia.it - www.jonasonlus.it

- tutti i soggetti sono in condizione di intervenire alla discussione che si aprirà sui punti all'ordine del giorno, di ricevere e trasmettere documentazione e, quindi, di partecipare alle votazioni che si terranno al termine della discussione.

Dopo aver chiesto ai presenti se vi sia qualcuno tra loro che si ritenga non sufficientemente informato sugli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente, avendo ricevuto risposta negativa, constatata e fa constatare che l'assemblea è validamente costituita e atta a deliberare.

La Presidente dell'Associazione invita il consigliere Porta ad aprire la discussione sull'unico punto all'ordine del giorno; il consigliere Porta dà lettura della richiesta di integrazione dell'istanza di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) notificata in data 20/02/2024 con Pec e a seguito della quale si rende necessario modificare e/o integrare gli Art. 5, 7, 9, 11, 13, 14 e 23 dello Statuto vigente, spiegando che ciò si rende necessario per conformare lo Statuto dell'Associazione al D. Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità

delibera

di approvare le modifiche statutarie illustrate dal consigliere Porta.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea odierna, viene allegato al presente verbale.

L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al consigliere Porta per procedere con le formalità necessarie sia con l'ufficio del RUNTS che con l'Agenzia delle Entrate.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, la seduta è tolta alle ore 20.45, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

(Dr. Massimo Porta)

(Dr.ssa Erika Minazzi)



AGENZIA DELLE ENTRATE
DP I MILANO - UT Milano 1



Registrato in data 27/03/2024 Serie 3 N. 965

~~CERT~~ ESENTE

IL FUNZIONARIO
Teresa MELONI (*)

(*) firma su delega del Direttore provinciale

JONAS VARESE ONLUS - C.F. 95060160124

Via Severo Piatti, 9 - 21100 Varese - Tel. 348.2463645 - Numero verde 800 453858

varese@jonasitalia.it - www.jonasonlus.it

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE JONAS VARESE

Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita un'Associazione con la denominazione:

Jonas Varese Ente del Terzo Settore - associazione aderente a Jonas Italia E.T.S. e, in breve, **Jonas Varese E.T.S.**, di seguito Associazione.

A decorrere dall'avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) essa utilizzerà l'acronimo "E.T.S." o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni rivolte al pubblico. Pertanto, dal momento dell'iscrizione nel R.U.N.T.S., la denominazione dell'Associazione diventerà "**Jonas Varese - Ente del Terzo Settore**" e, in breve, "**Jonas Varese E.T.S.**".

La denominazione Jonas, così come il logo, sono di proprietà dell'Associazione Jonas Italia Ente del Terzo Settore, della quale la presente Associazione è associazione aderente e l'uso di detta denominazione e del logo sono vincolati al permanere di detta qualità e sono regolati ai sensi del contratto tipo di utilizzo che Jonas nazionale stipula con ogni singolo ente territoriale aderente.

L'Associazione ha sede in Varese e la sua durata è illimitata.

La sede legale potrà essere trasferita con semplice determinazione del Consiglio Direttivo, purché nell'ambito dello stesso comune.

Art. 2 - PRESUPPOSTI E ORIENTAMENTI SCIENTIFICI

L'Associazione, nella cura delle patologie del disagio contemporaneo, segue l'orientamento psicoanalitico, traendo riferimento dall'insegnamento di Sigmund Freud, Jacques Lacan e alla loro ripresa effettuata dal magistero di Jacques-Alain Miller.

L'Associazione è ispirata ai principi della psicoanalisi applicata alle nuove forme del sintomo contemporaneo e alla teorizzazione sulla Clinica del vuoto di Massimo Recalcati.

Art. 3 - FINALITA'

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



L'attività è volta alla prestazione di servizi sanitari, sociali e sociosanitari a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, sociali, economiche o familiari. In via prevalente l'attività è diretta a soggetti che soffrono in modo non temporaneo di patologie psichiatriche, anoressie-bulimie, dipendenze, depressioni, attacchi di panico e disabilità; e a minori abbandonati, orfani o in situazione di devianza e a famiglie multiproblematiche.

Art. 4 - ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende svolgere in via principale le attività di interesse generale ex Art. 5 del D. Lgs. 117/2017 di cui alle lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della L. 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, e alla L. 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale come sopra evidenziate.

In particolare, per il perseguimento delle finalità di cui ai precedenti commi, l'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si propone di:

- realizzare e promuovere servizi psicologici di sostegno, consulenza e prevenzione, riabilitazione, intervento e cura a livello individuale, di coppia, familiare, di gruppo, diretti a bambini, adolescenti, adulti e istituzioni sociali, enti pubblici e privati, volti alla promozione del benessere psico-fisico individuale e sociale;
- gestire autonomamente o in regime di convenzione con Enti Pubblici, servizi di assistenza alle persone con disagio sociale e/o personale, con handicap fisico e/o psichico promuovendo anche la partecipazione alla vita della comunità circostante;
- predisporre interventi di prevenzione, di sostegno e di assistenza a minori e ai loro familiari in situazioni di difficoltà;



- 
- realizzare e promuovere progetti, incontri, dibattiti, presentazioni di libri, conferenze, seminari, riunioni informative, azioni e campagne di sensibilizzazione, spettacoli, corsi e stage, workshop di durata variabile, utili ai fini del raggiungimento degli scopi di prevenzione e formazione. Tali programmi sono rivolti all'individuo e alla collettività, alle strutture pubbliche e private;
 - realizzare e promuovere gruppi di studio, tirocini, training di formazione e aggiornamento di durata variabile, condotti da professionisti accreditati. Tali programmi consentiranno la promozione delle competenze, l'aggiornamento e la formazione continua per operatori del settore di assistenza sociale e sociosanitaria, istruzione o quanti altri non specificati, per il raggiungimento degli scopi di formazione e prevenzione;
 - promuovere e realizzare attività di studio e ricerca in ambito psico-sociale finalizzate ad ampliare le competenze per la prevenzione e il monitoraggio del disagio psicologico, in ogni sua forma e per promuovere il benessere psico-fisico. A questo scopo è prevista la realizzazione, l'utilizzo, la standardizzazione, la verifica e la valutazione di strumenti psicologici e psicodiagnostici quali test, questionari, interviste e strumenti di valutazione a livello individuale e collettivo, volti all'indagine, alla valutazione e alla verifica dell'esistenza di fattori favorevoli o sfavorevoli al miglioramento della qualità della vita;
 - promuovere e realizzare attività di redazione, pubblicazione e diffusione di opere e articoli divulgativi e scientifico-culturali, attraverso i principali mezzi di comunicazione propri o in collaborazione, che concorrano a informare circa i disturbi del disagio contemporaneo.

L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità e nello svolgimento delle attività potrà instaurare partnership con altri enti del terzo settore e/o con altri enti privati e pubblici, stipulando con essi accordi e convenzioni.

Art. 5 - ATTIVITA' DIVERSE

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate all'art. 4, purché ad esse direttamente connesse e necessarie al raggiungimento dei propri scopi istituzionali e, quindi, purché assumano carattere strumentale e secondario, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.



Art. 6 - RACCOLTA FONDI

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 7 - ASSOCIATI

Possono fare parte dell'Associazione le persone fisiche che posseggano i requisiti morali e scientifici compatibili con l'oggetto, lo scopo, i presupposti e gli orientamenti scientifici dell'Associazione stessa, delineati nel presente statuto.

Il numero degli associati è illimitato; l'Associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro.

Chiunque ne abbia interesse presenta domanda di adesione nella quale deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e di eventuali regolamenti interni, a osservare le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla richiesta, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati; in caso di rigetto il Consiglio Direttivo comunica entro trenta giorni la deliberazione all'interessato con le specifiche motivazioni.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Il domicilio dei soci per ogni rapporto con l'Associazione è quello risultante dalla domanda di ammissione.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati; non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.



I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative; tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

La quota sociale è annuale, non è trasferibile e non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto consuntivo.

Ciascun associato maggiore di età ha il diritto di partecipare all'Assemblea dei soci esprimendo il proprio parere o voto e di eleggere ed essere eleggibile nei diversi organi dell'Associazione; per gli associati minorenni il voto è esercitato tramite i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi. Ogni associato, inoltre, ha diritto di esaminare i libri sociali e a tal fine deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei quindici giorni successivi; la presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

Con delibera del Consiglio Direttivo da comunicare al soggetto interessato e nei confronti della quale il medesimo ha trenta giorni per ricorrere, ciascun socio può essere escluso dall'Associazione qualora vengano meno i requisiti morali e scientifici che ne hanno motivato la sua Associazione, si renda responsabile di comportamenti gravemente lesivi dell'immagine dell'Associazione, sia inadempiente agli obblighi derivanti dal presente statuto ovvero agli obblighi contributivi.

Art. 8 – ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

L'Associazione può avvalersi della prestazione di volontari; l'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'Organo di Amministrazione o in un eventuale regolamento approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi



forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, fermo restando il rispetto degli articoli 16 e 17, comma 5, D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 9 - PATRIMONIO E FINANZA

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni mobili e immobili altrimenti acquisiti;
- eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio;
- eventuali erogazioni, donazioni o lasciti destinati a incrementi del patrimonio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative annuali;
- contributi dei Soci;
- erogazioni, donazioni o lasciti non destinati a incrementi del patrimonio;
- interessi attivi maturati sulla gestione del patrimonio;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni politiche finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.



Per quanto concerne le entrate derivanti da convenzioni ex Art. 56, comma 1, D. Lgs. 117/2017, le stesse sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Il fondo è comune e gli Associati, i loro creditori, eredi o aventi causa a qualsiasi titolo, non possono vantare diritti sullo stesso.

Art. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo nei casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 11 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza degli associati.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota associativa annuale; la quota associativa non è trasmissibile, né rimborsabile.

Ogni associato in regola con il pagamento della quota associativa annuale ha diritto a un voto; per gli associati minorenni il voto è esercitato tramite i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi; gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo loro delega scritta; ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati e non può essere conferita la delega a un componente del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza anche di questi, da persona designata dall'Assemblea.



L'Assemblea ordinaria, così come quella straordinaria, sono validamente costituite con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto.

Art. 12 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve avvenire da parte del Presidente mediante avviso contenente l'ordine del giorno da spedirsi tramite e-mail o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata, in via ordinaria, almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'Assemblea può inoltre essere convocata:

- per decisione del Consiglio Direttivo;
- su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un decimo degli associati.

Art. 13 - COMPITI E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo o revocarne il mandato;
- eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o di revisione legale dei conti, se presenti;
- discutere e approvare il rendiconto e la relazione di missione predisposti dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

in sede straordinaria:

- deliberare sullo scioglimento anticipato dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;

deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio.



L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza degli associati in prima convocazione e qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione e delibera con la maggioranza degli associati presenti; l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno tre quarti degli associati in prima convocazione e due terzi degli associati in seconda convocazione e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che nell'avviso di convocazione siano, ove previsti, indicati i luoghi in cui è attivo il collegamento.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sia presente il Presidente della riunione e si procede alla redazione del verbale con la sottoscrizione del Presidente e successivamente del Segretario. Se nel corso della riunione dovesse interrompersi il collegamento, lo stesso verrà dichiarato sospeso dal Presidente o da colui che ne fa le veci e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Le deliberazioni della Assemblea sono vincolanti per tutti gli associati.

Art. 14 - COMPOSIZIONE E COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).



Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di nove consiglieri a discrezione dall'Assemblea e nominati dalla medesima tra i soci persone fisiche.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario/Tesoriere.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

Per il primo mandato il Consiglio Direttivo dura in carica per cinque anni; dopo il primo quinquennio la carica del Consiglio Direttivo dura tre anni.

Se viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, quelli rimasti devono convocare senza indugio l'assemblea per la loro sostituzione. I consiglieri così nominati resteranno in carica fino alla cessazione dei consiglieri in carica.

Se viene meno l'intero Consiglio Direttivo, l'assemblea è convocata dal Presidente ovvero dal Vicepresidente ovvero dal Segretario/Tesoriere, secondo l'ordine indicato nel caso di impedimento o mancata convocazione dell'organo precedente.

Gli organi eletti dal Consiglio Direttivo restano in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo salvo revoca o dimissioni; al termine del mandato i consiglieri sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività nel rispetto delle previsioni degli Art. 8, comma 3, e 17, comma 5, del D. Lgs. 117/2017 e delle disposizioni normative vigenti.

Al Consiglio Direttivo compete di:

- disporre l'ammissione di nuovi associati aventi i requisiti richiesti dal presente statuto;
- disporre l'esclusione dei soci ai sensi del presente statuto;
- amministrare e comunque gestire l'Associazione;
- eleggere il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario/Tesoriere tra i componenti del Consiglio Direttivo;
- revocare o provvedere alla sostituzione degli organi dell'Associazione di cui al precedente punto;



- orientare l'attività dell'Associazione e alimentare il dialogo con le componenti contemporanee del movimento psicoanalitico, scientifico e culturale;
- predisporre i rendiconti da sottoporre all'Assemblea secondo le proposte del Presidente;
- stabilire l'entità della quota associativa annuale;
- porre in essere quant'altro allo stesso attribuito ai sensi del presente statuto.

Art. 15 - CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, oppure su richiesta di un terzo dei membri del Consiglio stesso e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri in carica; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Esso è convocato, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera inoltrata tramite telefax o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di comunicazione con mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della stessa da parte dei destinatari inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri; il Consiglio si può svolgere anche con modalità telematica secondo quanto previsto all'articolo 13 per l'Assemblea.

Art. 16 - COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

Convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo ed esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Art. 17 - COMPITI DEL VICEPRESIDENTE

I compiti del Presidente spettano al Vicepresidente in caso di impedimento, assenza o delega del Presidente stesso.

Art. 18 - COMPITI DEL SEGRETARIO/TESORIERE



Il Segretario/Tesoriere redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

Egli dirama gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente e tiene i contatti con gli associati; tiene la contabilità, la cassa e i libri associativi; emette mandati di pagamento, con il concorso del Presidente e predispone i fogli di lavoro necessari per la redazione del rendiconto.

Art. 19 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017 o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

A essi si applicano l'art. 2399 del Codice civile e il comma 2, art. 2397 del Codice civile.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro; diversamente l'Assemblea nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito Registro.

Art. 20 – LIBRI SOCIALI

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, se nominato;
- e) il libro dei volontari, se presenti, contenente i nominativi di coloro che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.

I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.



I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni; ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal segretario.

Art. 21 - SCRITTURE CONTABILI

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dagli articoli 13 e 87 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 22 - RENDICONTO E AVANZI DI GESTIONE

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo forma la proposta di rendiconto da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione, in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D. Lgs. 117/2017.

La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie; inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Gli avanzi di gestione eventualmente risultanti verranno destinati alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È espressamente proibita la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Nei medesimi termini sopra evidenziati per il rendiconto, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 23 - SCIOGLIMENTO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017 e, salva diversa



destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolgerlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. 117/2017.

Art. 24 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia derivante dal rapporto associativo che dovesse insorgere tra gli associati e/o tra questi e l'Associazione che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, anche nei confronti degli organi dell'Associazione, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, sarà devoluta a un Arbitro Unico che deciderà secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Varese.

L'arbitro sarà nominato dalla Camera Arbitrale della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Varese.

Art. 25 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Fino al 31 dicembre dell'anno in cui l'Associazione verrà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, non trovano applicazione le norme di natura fiscale in contrasto col D. Lgs. 4 dicembre 1997, N. 460. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Registro medesimo.

